



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 10 del 05/04/2016

**Oggetto:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) MOFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno duemilasedici , addì cinque , del mese di aprile , alle ore 18,30 , nel salone consiliare della Casa Comunale, previo recapito di appositi inviti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria - convocazione.

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
FERRANDINO GIUSEPPE	No	MOLLO LUIGI	Si
TRANI GIANLUCA	Si	SORRENTINO GIOVANNI	Si
ZABATTA VINCENZO	Si	TROFA MASSIMO	Si
SPIGNESE LUCA	Si	MAZZELLA SALVATORE	Si
PIRICELLI ANTONIO	No	BERNARDO CARMINE	Si
OTTORINO MATTERA	Si	FERRANDINO CIRO	Si
DI VAIA LUIGI	Si		
FERRANDINO CHRISTIAN	Si		
MONTAGNA LUCA	Si		
SCOTTI GENNARO	Si		
BALESTRIERI GIORGIO	Si		

Totale Presenti 15    Totale Assenti 2

Il Presidente su richiesta di alcuni consiglieri sospende momentaneamente i lavori del consiglio.

Alle ore 23,30 il Presidente verificata la presenza in aula di numero 15 consiglieri assenti 2 [Sindaco, Antonio Piricelli] pone in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno.

... omissis ...

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione l'argomento che con voti favorevoli 9 [Vincenzo Zabatta, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi di vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, luigi Mollo, Giovanni Sorrentino, Massimo Trofa] contrari 4 [Gianluca Trani, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino] astenuti 2 [Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri] viene approvata

Pertanto

il Consiglio Comunale

**RICHIAMATO** l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

**DATO ATTO** che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all' articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) istituisce l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**VISTO** l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che suddivide la IUC nell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**CONSIDERATO** che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2014, cessa di avere applicazione la TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi) disciplinata dall'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (G.U. 6/12/2011 n. 284) e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 1 comma 682 che sancisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta; b) per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**VISTA** la legge di stabilità 28/12/2015 n.208;

**VISTA** la delibera di Consiglio Comunale n.20 del 9/9/2014 avente ad oggetto: " Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale"

**RITENUTO** apportare delle modifiche al regolamento dell'Imposta unica Comunale e nello specifico di procedere all'introduzione del sistema dell'autoliquidazione della TARI come strumento di riscossione rispondente a criteri di economicità, efficienza e celerità ed inoltre provvedere ad

adeguare le disposizione alla novella normativa prevista dal D. Lgs n.158/15 così come modificato dalla Legge di Stabilità 28/12/2015 n.208;

Assunti i pareri ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000

Acquisito il parere dal collegio di revisione contabile [ verbale n. 9 del 22 marzo 2016]

Con voti favorevoli 9 [Vincenzo Zabatta, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi di vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, luigi Mollo, Giovanni Sorrentino, Massimo Trofa] contrari 4 [Gianluca Trani, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino] astenuti 2 [Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri]

### **DELIBERA**

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono per riportate anche se materialmente non trascritte

#### **1. Di modificare l'art.1.5 nel seguente modo:**

1.Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Con decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

2.Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, nel seguente modo:

TARI: numero 4 (quattro) rate: 16 maggio (unica soluzione), 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre.

TASI: numero 2 (due) rate: 16 giugno ( anche in un'unica soluzione) e 16 dicembre.

3.Per il solo anno 2016 le scadenze di pagamento della TARI vengono stabilite nel seguente modo:

TARI: numero 4 (quattro) rate: 16 agosto (unica soluzione), 16 settembre, 16 ottobre, e 16 febbraio 2017.

4. Per l'IMU e per la TASI:

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un coobbligato per conto degli altri, previa presentazione di apposita comunicazione al Comune da parte degli stessi con le medesime modalità previste per la presentazione della dichiarazione.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

## **2. di modificare l'art.1.6 – nel seguente modo:**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.
2. Il Comune affida, in esecuzione del Contratto di Programma sottoscritto in data 11/06/2001 e fino alla scadenza dello stesso, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TASI, alla Genesis Srl.
3. Per le componenti IMU e TASI le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
4. Il versamento della TARI è effettuato utilizzando i sistemi di pagamento stabiliti dal comma 688 dell'art.1 della legge 27.12.2013, n.147, e s.m.i.

Il versamento della TARI per l'anno cui si riferisce la tassazione è effettuato in 4 rate, alle seguenti scadenze:

- 1<sup>a</sup> rata: entro il 16 maggio dell'anno cui si riferisce la tassazione (con facoltà di versamento entro tale data anche in unica soluzione);
- 2<sup>a</sup> rata: entro il 16 luglio dell'anno cui si riferisce la tassazione cui si riferisce la tassazione;
- 3<sup>a</sup> rata: entro il 16 settembre dell'anno cui si riferisce la tassazione
- 4<sup>a</sup> rata: entro il 16 novembre dell'anno cui si riferisce la tassazione cui si riferisce la tassazione.

E' in facoltà del contribuente effettuare il versamento in unica soluzione anche entro il 16 maggio dell'anno cui si riferisce la tassazione, secondo quanto stabilito dall'art.1, comma 688, della legge n.147/2013, e s.m.i. Le scadenze e il numero delle rate possono comunque essere modificate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

5. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune, in adempimento a quanto disposto dall'art.1, comma 689, della legge n.147/2013, e s.m.i, e al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, predispone e invia ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione, per disguidi postali, dei modelli e dell'avviso di pagamento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione, nei termini indicati al superiore comma 4.

6. I modelli di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale dei soggetti passivi, o altro recapito segnalato dagli stessi, tramite servizio postale, come corrispondenza ordinaria.

7. I modelli di pagamento sono accompagnati da un avviso nel quale sono evidenziati l'ubicazione, la destinazione e la superficie dei locali o aree soggetti alla tassa, le tariffe applicate, gli importi da versare, nonché i termini e le modalità di versamento.

8. I versamenti della TARI sono effettuati sulla base delle tariffe deliberate dal Comune per l'anno di riferimento e pubblicate anche sul sito web istituzionale entro la scadenza dei termini di pagamento. I versamenti in autoliquidazione sono effettuati sulla base:

- dei metri quadrati di superficie imponibile risultanti dall'avviso TARI dell'anno precedente (per l'anno 2016 dei metri quadrati risultanti dall'avviso di pagamento del tributo TARI 2015), o dalle eventuali dichiarazioni presentate dal contribuente successivamente, o dalle eventuali comunicazioni inviate dal Comune al contribuente successivamente;

- delle riduzioni spettanti e risultanti dall'avviso TARI dell'anno precedente (per l'anno 2016 quelle risultanti dall'avviso di pagamento del tributo TARI 2015), o dalle eventuali dichiarazioni presentate dal contribuente successivamente, o dalle eventuali comunicazioni inviate dal Comune al contribuente successivamente.

9. In caso di mancata pubblicazione delle tariffe entro la scadenza dei termini di pagamento, i versamenti sono effettuati in acconto sulla base delle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio da effettuare al momento del pagamento dell'ultima rata.

10. Al contribuente che non versi la TARI in autoliquidazione alle prescritte scadenze di cui al superiore comma 4, ferma restando la possibilità per il medesimo di avvalersi dell'istituto del ravvedimento nei modi e termini stabiliti dall'art. 13 del D. Lgs. n.472/1997 ss.ii.mm, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento, con l'applicazione della sanzione del 30% di cui al successivo art.1.8, comma 3. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

### **3. Di modificare l'art.1.8 – nel seguente modo:**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire e/o a trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati e notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici competenti;
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. In caso di omesso o insufficiente versamento delle componenti TARI, TASI e IMU della IUC si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Si applicano le riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e ss.mm.ii., per quanto compatibili.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle componenti TARI, TASI e IMU della IUC, si applica la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
5. In caso di infedele dichiarazione ai fini delle componenti TARI, TASI e IMU della IUC, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
6. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa di euro 100,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
7. Le sanzioni relative all'omessa ovvero infedele dichiarazione e/o comunicazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo accertato, della sanzione ridotta e degli interessi.
8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
9. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e ss.ii.mm.

10. Sulle somme dovute per imposta non versate in tutto o in parte alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso del 3,50%, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
11. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Di approvare gli artt 1.5, 1.6 e 1.8 così come modificati;
5. di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'imposta unica comunale (IUC), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;




Il Consiglio Comunale

Con separata votazione, voti favorevoli 9 [Vincenzo Zabatta, Luca Spignese, Ottorino Mattera, Luigi di vaia, Christian Ferrandino, Luca Montagna, Luigi Mollo, Giovanni Sorrentino, Massimo Trofa] contrari 4 [Gianluca Trani, Salvatore Mazzella, Carmine Bernardo, Ciro Ferrandino] astenuti 2 [Gennaro Scotti, Giorgio Balestrieri]

Delibera

dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI ISCHIA
22/03/2016
Prot. N. 8333

COMUNE DI ISCHIA  
PROVINCIA DI NAPOLI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DOTT. CARMINE LASCO – PRESIDENTE

DOTT. CLAUDIO RANUCCI – COMPONENTE

DOTT. MARIO GIUSEPPE BRUNO – COMPONENTE

Verbale n. 9 del 22 Marzo 2016

Oggetto: Proposta di delibera del Consiglio comunale – Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.). Modifiche e integrazioni.

Al Sig. Sindaco Ing. Giuseppe Ferrandino

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale – Dott. Gianluca Trani

Avv. Raffaele Montuori – Dirigente Amministrativo

dott. Antonio Bernasconi – Dirigente dell'Area Economico Finanziaria

Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- Dott. Carmine Lasco – Presidente
- Dott. Claudio Ranucci – Componente
- Dott. Mario Giuseppe Bruno – Componente

Ricevuta la proposta di delibera del Consiglio Comunale a firma del Vice Sindaco avente ad oggetto “ Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale ( I.U.C.). Modifiche e integrazioni”,

Visto

- L’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n.446;
- L’allegato regolamento adottato ex art. 14, comma 1 della L. 23 agosto 1988 n. 400;
- Il regolamento I.U.C. approvato con delibera Consiliare n. 20 del 09/09/2014;

CONSIDERATE

- Le proposte di modifiche al regolamento in parola, e più precisamente gli artt. 1.5, 1.6 e 1.8,

ACQUISITI

I parerei favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile,

Il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Carmine Lasco – Presidente

Dott. Claudio Ranucci – Componente

Dott. Mario Giuseppe Bruno – Componente

Inserire al punto 3. del regolamento -  
(modificare l'art. 1.8.)

Inserire " l'Amministrazione applicherà le  
norme stabilite dalla legge di stabilità  
2016 ( riduzione delle sanzioni per omesso e/o  
inesatto versamento) così come previste dall'art.  
15 del dlgs 158/2015 - (Nuovo regolamento  
Operoso) -

Interessi di mora - de effluen -

---

Inserire la possibilità di dilazione di  
importo comunale fino ad un massimo  
di 96 rate mensili -

Inserire che l'Amministrazione abbia i ruoli  
ovvii di pagamento con certezza di versamento  
da parte del contribuente (a 1/2 rate - 10% - %).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Horizontal lines for text entry, with a large diagonal scribble across the top half.

IL FUNZIONARIO

Il .....

.....

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Horizontal lines for text entry, with a large scribble across the middle.

IL RESPONSABILE DI AREA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
SISTEME TRIBUTARI LOCALI  
Dot. Lea Padoa Schioppa

Il .....

.....

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo:

Horizontal lines for text entry.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE  
Antonio Sermondi

Il .....

.....

Del che il presente verbale, che, letto e confermato viene sottoscritto come all'originale.

**Il Presidente**

**DOTT. TRANI GIANLUCA**



**Il Segretario Generale**

**AMODIO GIOVANNI**



---

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal ~~28~~ **28 APR. 2016**

**Il Responsabile**

**Il Segretario Generale  
DOTT. GIOVANNI AMODIO**



---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale  
DOTT. GIOVANNI AMODIO**